

LE DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI

Relatore: Carlo Colopi – Direttore Ispettorato Area
Metropolitana di Milano

Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Milano



Carlo Colopi

**Direttore Ispettorato Area Metropolitana di
Milano**

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI (1)

Una grande novità del «Collegato Lavoro» - Legge 203/2024
All'art. 26 del D. Lgs. 151/2015 viene introdotto il comma 7-bis:

In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza



DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI (2)

- Il datore di lavoro può recedere dal rapporto qualora il lavoratore abbandoni il posto di lavoro e non fornisca adeguata motivazione, tale da giustificare l'assenza
- Nota INL n. 579 del 22/1/2025
 - ✓ La comunicazione va effettuata solo laddove il datore di lavoro intenda evidentemente far valere l'assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro
 - ✓ La sede dell'Ispettorato territoriale competente è quella dove si è svolto il rapporto di lavoro
 - ✓ La comunicazione deve riportare tutte le informazioni relative al lavoratore a conoscenza del datore di lavoro: dati anagrafici, recapiti telefonici e di posta elettronica, ecc.
 - ✓ Una volta decorso il termine contrattuale o legale dell'assenza ingiustificata, ed effettuata la comunicazione all' Ispettorato, il datore di lavoro può procedere con la comunicazione UNILAV della cessazione del rapporto di lavoro.

DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI (3)

- Nota INL n. 579 del 22/1/2025
 - ✓ L'ispettorato territoriale procede a verificare la «veridicità della comunicazione»; il procedimento deve concludersi entro trenta giorni.
 - ✓ L'effetto risolutivo del rapporto potrà essere evitato laddove il lavoratore dimostri "l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza". Al riguardo il legislatore pone dunque in capo al lavoratore l'onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell'assenza, bensì l'impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad es. perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati
 - ✓ Laddove l'Ispektorato accerti la non veridicità della comunicazione, non può trovare applicazione l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro. Solo in tal caso l'Ispektorato provvederà a comunicare l'inefficacia della risoluzione sia al lavoratore, sia al datore di lavoro

DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI (4)

Operativamente ...

Il datore di lavoro, dopo aver inviato all'Ispettorato territoriale del lavoro la comunicazione (modello aggiornato al 29/04/2025), effettua, entro i 5 giorni successivi alla data di decorrenza della cessazione, la comunicazione obbligatoria telematica al Centro per l'Impiego. Il giustificativo del recesso dovrà essere: "dimissioni volontarie".

Quale data?

la data di cessazione da inserire nel modello è quella della comunicazione all'Ispettorato territorialmente competente.

DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI (5)

Operativamente ...

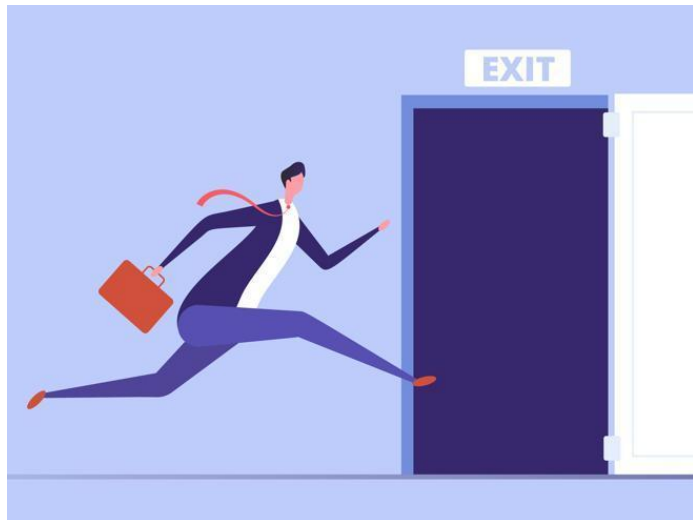
Nel caso in cui il CCNL preveda, invece, un termine diverso da quello contemplato dalla norma, lo stesso troverà applicazione ove sia superiore a quello legale, in ossequio al principio generale per cui l'autonomia contrattuale può derogare solo *in melius* le disposizioni di legge. Se, viceversa, sia previsto un termine inferiore, per il medesimo principio, dovrà farsi riferimento al termine legale (MLPS, Dip. Politiche del lavoro, circ. n. 6 del 27/03/2025)

LA VERIFICA DELL'ISPETTORATO (1)

La verifica dell'Ispettorato non è obbligatoria ma facoltativa: la nota n. 579 afferma che se intende effettuarla, inserendola nella gravosa programmazione degli interventi settimanali, la conclusione deve avvenire entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione datoriale.

L'accertamento può avere tre esiti:

- il lavoratore non è stato trovato;
- Il lavoratore, pur essendo stato trovato, ha, nella sostanza, confermato il proprio comportamento;
- il lavoratore ha prodotto elementi che fanno ritenere che l'assenza ingiustificata sia dovuta a causa di forza maggiore



LA VERIFICA DELL'ISPETTORATO (2)

LA CASISTICA (±RICORRENTE)

**ECCO PERCHÉ
SONO SPARITO**



MAD

Messa A Disposizione

E' TUTTO FALSO

Paolo Villaggio
teatro, cabaret e tv



SPARISCI!



Dimissioni

Avvocato del Cittadino®



MOBBING

E all'estero?



ASSENZA DEL LAVORATORE

Dimissioni per fatti concludenti



Procedimento disciplinare



NORMATIVA SPECIALE: la convalida

Dimissioni per fatti concludenti

Convalida dimissioni



Le disposizioni dell'art. 55 del d. lgs. 151/2001 costituiscono normativa a carattere speciale diretta a tutelare in modo più rigoroso le lavoratrici e i lavoratori che si trovano in una situazione di maggiore vulnerabilità



Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Milano